



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 160

DEL 22-03-2023

Ufficio Finanze e contabilità
Rup avv. Valentina Calpista
Ufficio del Personale

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di incarico di Direttore Generale dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – REVOCA in autotutela.

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022 di nomina dell'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.17 del 23.11.2021 è stato assegnato in via temporanea, *ad interim e razione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n.567 del 07.10.2022 è stato riaffidato in via temporanea *ad interim e razione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all'Ing. Vito Colucci;
- Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è *soppresso e posto in liquidazione*", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Considerato che la gestione commissariale risalente all'anno 2020 ha ritenuto di procedere ad una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di una figura dotata di requisiti tecnico/professionali adeguati cui attribuire l'incarico di direttore generale nel quadro di quanto previsto dal previgente Regolamento dell'Ente denominato "Struttura Organizzativa e Regolamento sull'Ordinamento degli uffici" come approvato dal Decreto commissariale n. 1049/2010;

Visto il Decreto commissariale del 30.06.2020 n. 30 di nomina del RUP avv. Roberta Ronzino per la procedura di selezione pubblica volta ad acquisire candidature per ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'EIPLI, a seguito del quale si è proceduto alla predisposizione degli atti ed adempimenti propedeutici all'espletamento della predetta selezione;

Visto il Decreto commissariale n. 33 del 10.07.2020 con cui è stato indetto apposito avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, finalizzato alla scelta di un candidato idoneo alla nomina a Direttore Generale dell'Ente;

Visto il Decreto commissariale n. 35 del 18.09.2020 di nomina della Commissione di Valutazione;

Considerato che la Commissione, ad esito della procedura di valutazione e selezione relativa al profilo "Direttore Generale", con nota di accompagnamento del 30 ottobre 2020 prot. n. 6457 ha trasmesso all'Ente la graduatoria formata a seguito delle predette operazioni e redatta ai sensi del punto 6 del relativo Avviso Pubblico;

Richiamata la previsione inserita nell'art. 6 dell'avviso di selezione secondo cui *"Il nominativo del candidato così individuato ad esito della selezione sarà recepito con apposito provvedimento commissariale, congiuntamente al secondo classificato, previa valutazione ex lege n. 39/2013 e verifiche amministrative"*;

Richiamate le note del 17.11.2020 n. 6928 e 6929 con le quali, ad esito delle verifiche effettuate dal Rup sulla base della documentazione prodotta dai candidati interessati e dagli atti acquisiti d'ufficio, veniva comunicato ai candidati primo e terzo in graduatoria l'avvio del procedimento di esclusione ex art. 7 della L. n. 241/90;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

Dato atto che l'iter di verifica amministrativa indicato nell'art. 6, terz'ultimo capoverso, dell'avviso di selezione approvato con decreto commissariale n. 33 del 10.07.2020, in tale fase per due dei candidati non sortiva pertanto esito positivo;

Richiamate le note di conclusione del procedimento di esclusione inoltrate in data 15.01.2021 prot. n. 226 e prot. n. 227 ai due candidati interessati dagli esiti negativi delle verifiche amministrative;

Atteso che pertanto, a conclusione dell'istruttoria attivata, si riteneva opportuno procedere alla predisposizione di una nuova graduatoria, la cui approvazione, unitamente all'esclusione dei due candidati interessati dagli esiti negativi delle verifiche amministrative, veniva proposta dall'allora Rup Avv. Ronzino con prot. n. 271 del 19.01.2021;

Atteso che nelle more, giusto Decreto Commissariale n. 006 del 22.04.2021 è intervenuta la sostituzione del RUP della procedura di selezione, in forza delle dimissioni dall'Eipli rassegnate da parte dell'Avv. Ronzino;

che di conseguenza a far data dal 01.05.2021 il Rup del procedimento è l'Avv. Valentina Calpista;

che in forza del D.M. n. 513837 del 07.10.2021, con Decreto Commissariale n. 16 del 08.11.2022, si è insediato nella carica di Commissario dell'Eipli il Prof. Nicola Fortunato;

che successivamente, con D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022, è stato nominato quale Commissario dell'Eipli l'Avv. L.G. Decollanz, insediandosi a sua volta nella carica in data 28.11.2022 giusto decreto n. 683/2022;

Dato atto che il candidato primo nella originaria graduatoria, ed escluso ad esito delle citate verifiche amministrative, impugnava la predetta esclusione innanzi al T.A.R. Puglia - Bari, con ricorso notificato in data 15.03.2021 chiedendo l'annullamento, previa concessione di sospensione cautelare degli atti adottati;

che successivamente, il medesimo candidato, in conseguenza della Sentenza del T.A.R. per la Puglia - Bari n. 994/2021 del 11.06.2021, con cui veniva accertato il difetto di giurisdizione, proponeva ricorso innanzi il Tribunale Ordinario di Bari in persona del Giudice del Lavoro, che veniva rubricato al n. R.G. 10536/202;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

- Atteso** che a conclusione del suddetto giudizio R.G. n. 10536/2021, in data 27.06.2022 il Giudice del lavoro di Bari con sentenza n. 1948/2022, notificata da parte ricorrente in data 28.06.2022, disponeva l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente, ordinando per l'effetto all'Ente la rinnovazione della procedura di valutazione del candidato che tenesse conto di quanto espresso dal Rup;
- Dato atto** che in ottemperanza alla suddetta Sentenza del Tribunale del lavoro di Bari, l'Amministrazione, con nota prot. n. 4335 del 28.06.2022, invitava i componenti della Commissione nominati con Decreto commissariale n. 35 del 18/09/2020 a dar corso a quanto disposto dal Giudice;
- Acquisiti** ai prott. n. 4720 del 15.07.2022 e n. 5034 del 25.07.2022 i verbali della commissione di valutazione riunitasi rispettivamente nelle date del 14.07.2022 e 22.07.2022;
- Preso atto** in particolare che nella seduta del 22.07.2022, la commissione di valutazione si è espressa come segue: *“considera di dover confermare la valutazione dei titoli posseduta dall'interessato [...] contenuta nel verbale n. 2 del 14 ottobre 2020, in quanto effettuata alla stregua dei vincoli derivanti dall'avviso di selezione, laddove la previsione in ordine alla dichiarazione delle attività svolte secondo le modalità di cui all'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 esclude la possibilità di effettuare la valutazione se non prendendo atto delle attività e dei conseguenti titoli dichiarati.”*; decidendo in conclusione di confermare *“l'esito della procedura e la graduatoria finale approvata con il verbale n. 3 del 23.10.2020”*;
- Atteso** che il Rup in carica con prot. n. 5806 del 07.09.2022, a conclusione dei controlli di legge, prendeva atto degli esiti delle operazioni di valutazione rinnovate da parte della Commissione così come da verbale del 22.07.2022, in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Bari n. 1948/2022 del 27.06.2022, proponendo la parziale modifica ed integrazione della graduatoria proposta con prot. n. 271 del 19.01.2021 a firma dell'allora Rup Avv. Roberta Ronzino;
- Preso atto** del Decreto Commissariale n. 593 del 21.10.2022 con cui, per i motivi ivi espressi quivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti, il Commissario N. Fortunato disponeva *in via cautelare e temporanea, la sospensione ex art. 21-
quater comma 2 Legge n. 241/1990 del Decreto Commissariale n. 33 del*



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

10/07/2020 unitamente a tutti gli atti allo stesso inerenti, connessi e conseguenti, ivi inclusa le proposte del Rup prot. n. 271 del 19/01/2021 e prot. n. 5806 del 07.09.2022 e le graduatorie scaturite dall'avviso pubblico di che trattasi, sino ad insediamento del nuovo Organo Commissariale dell'Eipli, e comunque non oltre mesi 6 dalla data di adozione del presente provvedimento;

che detto provvedimento di sospensione non veniva impugnato e diveniva definitivo;

che, pertanto, tutti gli aventi causa hanno prestato definitiva acquiescenza alla suddetta intervenuta sospensione della procedura *de qua* sino alla data del 20 aprile 2023, in tal senso attestando un chiaro difetto di interesse alla conclusione del procedimento;

Atteso

che in considerazione di quanto innanzi descritto, e dei complessi aspetti assunti dalla vicenda, il successivo Organo Commissariale, insediatosi nella carica in data 28.11.2022, con Decreto Commissariale n. 684 del 29.11.2022 ha confermato in via cautelare e temporanea la sospensione ex art. 21-quater comma 2 Legge n. 241/1990 del Decreto Commissariale n. 33 del 10/07/2020 unitamente a tutti gli atti allo stesso inerenti, connessi e conseguenti, ivi inclusa le proposte del Rup prot. n. 271 del 19/01/2021 e prot. n. 5806 del 07.09.2022 e le graduatorie scaturite dall'avviso pubblico di che trattasi;

che anche tale ultimo provvedimento di sospensione non veniva impugnato e diveniva definitivo;

Visto

il disposto dell'art. 8 dell'Avviso, in base al quale "L'EIPLI si riserva insindacabilmente la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avere nulla a pretendere";

Ritenuto

che ad oggi si rende oltremodo necessario e non più procrastinabile, per effetto dell'intervenuto avvio del processo di dismissione dell'Ente previsto e sancito dall'art. 21, comma 10 e 11, D. L. n. 201/2011 e s.m.i., riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato nella gestione commissariale dell'anno 2020 l'esigenza di bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertarne l'effettiva opportunità in ragione della richiamata cessazione dell'Ente alla data del 31/12/2023;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

che, pertanto, l'Ente cesserà definitivamente le proprie funzioni alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui al DL 201/2011 art. 21 commi 10 e 11 come modificati dal dall'art. 15 comma 2° lett. b) del DL 198/2022 convertito in legge 14/2023;

Atteso che nello specifico l'art. 21 comma 11, espressamente richiamato nel D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022 di nomina della corrente gestione commissariale, e recentemente modificato giusto D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 conv. in L. n. 14/2023, stabilisce che *“Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal ((31 dicembre 2023)) a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;*

Dato Atto quindi che nel lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell'Avviso (luglio 2020) ad oggi, è intervenuto un radicale mutamento dello scenario giuridico dell'Ente e delle correlate esigenze sottese principalmente alla conclusione delle attività liquidatorie ed alla traslazione delle funzioni nel nuovo soggetto giuridico;

che alla luce del quadro normativo di riferimento oggi vigente, sopra richiamato, corre l'obbligo da parte della attuale gestione commissariale di rivalutare in radice l'opportunità di dar seguito alla procedura selettiva di che trattasi in virtù della ormai imminente data di soppressione dell'Ente;

che nella ponderazione degli interessi pubblici in gioco resta evidente che l'imminente data di cessazione dell'Ente e il conseguente passaggio delle integrali funzioni di quest'ultimo a nuovo e diverso soggetto giuridico, ovvero ad una società di diritto privato partecipata direttamente dallo Stato, impone una complessiva rivalutazione sulla effettiva opportunità, e sulla concreta esigenza, di dare seguito alla procedura di selezione in parola;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

che lo stato di Liquidazione dell'Ente, e la relativa situazione economica/patrimoniale determina la necessità di non aggravare - ove possibile - i conti economici anche in virtù dell'interesse del Legislatore a salvaguardare il redigendo piano di riparto previsto di recente dall'art. 15 comma 2° lett. b) del DL 198/2022 c.s.m. convertito in Legge n. 14/2023;

Richiamato l'art. 21^{quinq} della L. n. 241/1990 il quale testualmente recita “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.[...]*”.

Dato atto che l'art. 7 dell'Avviso Pubblico disponeva testualmente che “*La durata dell'incarico è fissata in un anno dalla data di decorrenza prevista nel contratto di assunzione in servizio ed è rinnovabile. La durata complessiva dell'incarico non potrà comunque superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011.*”;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra, al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico sotteso alla definitiva cessazione dell'Ente prevista alla data del 31 dicembre 2023 dalla richiamata normativa, si rende opportuno e necessario procedere alla revoca in autotutela della procedura di selezione in parola, onde evitare da un lato un ingiustificato aggravio per le casse dell'Ente in Liquidazione, e dall'altro per consentire al nuovo soggetto giuridico di prossima costituzione, a cui verranno passate le funzioni dell'Ente in via di soppressione, di comporre secondo schemi più moderni e più aderenti alle concrete esigenze di operatività l'intera pianta organica;

che si rende necessario non far pesare sulle casse dell'Ente in Liquidazione aggravii di spesa che andrebbero a creare ulteriori sbilanci nel redigendo piano di riparto previsto dal DL 198/2022 c.s.m. dalla legge di conversione 14/2023, così da tutelare anche i numerosi creditori erariali e privilegiati dell'Ente medesimo;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

che alla luce del disposto normativo di cui al citato art. 15 comma 2° lett. b) della legge n. 14/2023 di conversione del DL 198/2022 il Legislatore ha inteso favorire da un lato la definitiva cessazione dell'Ente alla data del 31/12/2023, e dall'altro la "predisposizione del piano di riparto" così chiaramente ponendo in rilievo la necessità di preservare il medesimo piano da aggravii di spesa non strumentali e necessari all'attività dell'Ente;

che la revoca in autotutela dell'intera procedura di che trattasi, e nello specifico del Decreto Commissariale n. 33 del 10/07/2020 unitamente a tutti gli atti allo stesso inerenti, connessi e conseguenti, ivi incluse le graduatorie scaturite dall'avviso pubblico di che trattasi, quindi si pone come funzionale ad una rivalutazione dell'interesse pubblico originario posto a fondamento dell'avvio della procedura selettiva, allo stato attuale, non più rispondente alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, che si accinge a trasferire le proprie funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ad un nuovo soggetto giuridico;

che pertanto, con ogni evidenza le rappresentate circostanze rendono allo stato inopportuna e oltremodo dannosa per l'attività sottesa alle funzioni dell'Ente in Liquidazione la prosecuzione dell'iter concorsuale in parola;

Atteso

che "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, 4554; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 10/02/2022, n. 23, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 marzo 2022, n. 1726; conformi T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 4800; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2019, n. 1160);

che la giurisprudenza amministrativa in proposito ritiene che "la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554);



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

- Considerato** che l'atto di revoca *“richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva (nel caso di specie non intervenuta, difettando l'approvazione), seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela”*; (T.A.R. Campania – Napoli n. 5027/2020, e n. 5168/2021, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 17 marzo 2020, n. 178);
- Considerato** inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso *“al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso* (T.A.R. Puglia, sent. n. 1437/2016, *cit.*; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; T.A.R. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; T.A.R. Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);
- Atteso** **che il procedimento concorsuale non può ritenersi completato né perfezionato, dal momento che di fatto non è mai intervenuto, come invece previsto altresì dall'art. 6 dell'avviso pubblico, alcun provvedimento da parte dell'Organo commissariale di approvazione delle graduatorie redatte dalla commissione giudicatrice dapprima in data 23/29.10.2020 e poi di recente confermata in data 22.07.2022 ad esito del Giudizio innanzi al Tribunale del lavoro di Bari;**
- Ravvisata** pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-*quinquies*, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al decreto Commissariale n. 33 del 10.07.2020, nonché di tutti gli atti dalla stessa scaturiti;
- Verificata** la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
[pec: enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di disporre, in forza delle ampie motivazioni in premessa integralmente richiamate, l'immediata revoca ex art. 21-*quinquies* Legge n. 241/1990 del Decreto Commissariale n. 33 del 10/07/2020 unitamente a tutti gli atti allo stesso inerenti, connessi e conseguenti, ivi incluse le graduatorie scaturite dall'avviso pubblico di che trattasi;
3. di notificare il presente provvedimento a tutti i candidati interessati nonché al Ministero vigilante;
4. dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO

(Luigi Giuseppe Decollanz)